

(N. 1169-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1955

Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative  
relative alle patenti automobilistiche.

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i vari disegni di legge presentati dal Ministro per le finanze allo scopo di reperire nuovi fondi per le sempre maggiori esigenze di spesa, l'urgenza di alcune delle quali si manifestò anche recentemente, ad esercizio in corso, v'è anche quello oggi sottoposto al vostro esame che prevede l'aumento di lire 1.000, sulla tassa di concessione governativa per il rilascio e la vidimazione annuale delle patenti di abilitazione a condurre automobili per uso proprio (patente di I grado) nonché di quelle per l'abilitazione a condurre automobili per uso di terzi o pubblico (patente di II e III grado) e autocarri, moto-carrozzette,

furgoncini e motoscafi così modificandosi con l'aumento di lire 1.000, il n. 183 della tabella allegata A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

Va osservato che in relazione all'ammontare originario della tassa (lire 18 nel 1923 conforme all'articolo 84 della tabella allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3274), l'aumento non si dovrebbe dire proporzionato alla svalutazione della moneta, ma devesi tener conto del fatto che l'intensificarsi del traffico esige spese e controlli sempre maggiori, anche in sede di rinnovazione di licenze e che quindi l'aumento appare giustificato.

Non si tratta poi in linea di fatto di onere tanto grave che si possa concepire il pericolo che si trasferisca a carico dei terzi nè di onere che possa compromettere le stabilità finanziarie di chi circola con un'automobile o un autocarro anche per motivo di lavoro; da questo punto di vista l'aumento proposto può considerarsi come in misura se mai troppo ridotta, perchè si poteva tranquillamente portare la tassa per la licenza di I grado a lire 5.000, e quella per la licenza di II e III grado a lire 3.000.

E certamente è anche logico pensare per la sicurezza pubblica di estendere la patente anche per la guida dei motoscooters, biciclette a motore, ecc., sia pure con tassa ridotta.

Comunque la Commissione, esaminato il disegno di legge così come è oggi proposto, ha ritenuto di poterlo raccomandare alla vostra approvazione.

Bisogna infatti dare al Governo i mezzi che chiede se si vuol far fronte alle spese necessarie altrimenti l'amministrazione diverrebbe disordine e l'essenza della Costituzione sarebbe violata.

Per questi motivi onorevoli colleghi potete serenamente dare il vostro assenso al disegno di legge così come è stato preparato.

TRABUCCHI, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il n. 183 della tabella allegata A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

183	Rilascio e vidimazione annuale di patenti di abilitazione a condurre:		
	a) automobili (patente di primo grado) . . . . .	4.000	con marche
	b) automobili (patente di secondo grado e terzo grado) autocarri, motocarrozette, furgoncini e motoscafi . . . .	2.000	id.

La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce.

Tale vidimazione per altro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno.

Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, 5° comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).

La patente di terzo grado regolarmente vidimata è valida nel corso dell'anno a condurre anche autoveicoli, per i quali sia richiesta la patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per questa ultima.

Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura degli Uffici del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, gli uffici collettori o le delegazioni dell'Automobile Club d'Italia per le patenti di automobili, motocarrozette e furgoncini.

## Art. 2.

Le tasse di cui al precedente articolo si applicano al rilascio e alla vidimazione di patenti che abbiano effetto per l'anno 1956.